



Edizione di venerdì 24 gennaio 2014

CONTROLLO

[Osservazioni del collegio sindacale nei casi di bilanci in perdita](#)

di Fabio Landuzzi

IVA

[Cooperative sociali: l'aliquota Iva resta al 4%](#)

di Luca Caramaschi

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Comunicazione dei beni ai soci: ultimi chiarimenti](#)

di Federica Furlani

ENTI NON COMMERCIALI

[L'Agenzia sorprende sullo spesometro dei soggetti 398](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

ACCERTAMENTO

[La valenza dei costi extracontabili in caso di accertamento](#)

di Francesco Alex Astone

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[I lupi dell'Irpinia](#)

di Chicco Rossi

CONTROLLO

Osservazioni del collegio sindacale nei casi di bilanci in perdita

di Fabio Landuzzi

La presentazione di un bilancio con una **perdita d'esercizio** di ammontare tale da innescare la **condizione** prevista dall'**articolo 2482-bis, Cod.Civ.** (articolo 2446, per le Spa), o peggio la condizione di cui all'**articolo 2482-ter, Cod.Civ.** (articolo 2447, per le Spa), aggiunge ai **doveri** generali di controllo sul bilancio che competono al **collegio sindacale** (o sindaco unico, nelle Srl) l'ulteriore **obbligo** di **presentare all'assemblea dei soci** le proprie **"Osservazioni"** alla **relazione** predisposta dagli amministratori. **L'Irdcec nel Documento n. 20 – Mod. V.120** ha proposto un **fac simile** del testo di queste Osservazioni fornendo quindi ai professionisti una possibile traccia sulla cui base impostare le attività di verifica che sono propedeutiche alla redazione di questo documento.

Infatti, per quanto attiene alla concreta attività a cui, in tali circostanze, viene chiamato l'organo di controllo della società, la **regolamentazione disponibile** è piuttosto **scarna**, come pure vi sono **pochi riferimenti giurisprudenziali**. In dottrina si è quindi cercato di individuare quantomeno un modello di approccio sistematico per cogliere le **principali aree tematiche** che dovrebbero essere adeguatamente coperte da questa attività peculiare di controllo; si tratta delle seguenti:

- **Le cause della crisi:** ovvero, verificare che gli amministratori abbiano colto in modo puntuale le cause che hanno prodotto la perdita ingente e che le loro valutazioni esposte nei numeri del bilancio non ne abbiano coperto la reale entità.
- **I valori del bilancio:** trattandosi di bilancio d'esercizio, è evidente che la verifica della attendibilità e della correttezza dei valori compete al revisore legale; sarà quindi opportuno un **adeguato scambio di informazioni fra l'organo di controllo ed il revisore** sebbene il **collegio sindacale** conservi una propria **autonoma responsabilità** riguardo alle osservazioni sulla situazione patrimoniale rispetto al giudizio espresso dal revisore.
- **La continuità aziendale:** è spesso il tema più complesso, poiché riguarda i presupposti sulla cui base gli amministratori hanno redatto il bilancio secondo **criteri di funzionamento** e quindi ritengono superabile la crisi dell'impresa. E' opportuno che le prospettive di miglioramento dell'impresa siano tradotte in un **business plan approvato dall'organo amministrativo**, riguardo al quale l'organo di controllo potrà valutare la **ragionevolezza delle assunzioni**, la presenza di **elementi di discontinuità** rispetto al passato, la **rispondenza ai fatti verificatisi dopo la data della sua redazione** e sino a quella in cui l'organo di controllo prepara le proprie Osservazioni.

- **Le proposte degli amministratori:** in primo luogo, dovrà essere verificato che le proposte formulate nella relazione degli amministratori siano coerenti rispetto alle azioni dagli stessi descritte come funzionali al ripianamento della perdita ed al superamento della crisi. Per l'organo di controllo può essere consigliato **segnalare nelle Osservazioni le conseguenze** che potrebbero prodursi qualora non fosse approvata la proposta – ovviamente se condivisa – degli amministratori, affinché i soci siano informati degli effetti delle loro possibili decisioni.

L'intervento dell'organo di controllo attraverso la predisposizione delle **“Osservazioni”** ha quindi una **funzione di tutela dei soci e dei terzi**, a garanzia della completezza dell'informativa fornita dagli amministratori; dovrebbe quindi esprimere una sorta di **opinione qualificata** ed una **valutazione obiettiva** delle attività e delle proposte degli amministratori.

Infine, l'organo di controllo, un po' come accade per il revisore rispetto al bilancio d'esercizio, si ritiene sia legittimato a poter formulare le seguenti conclusioni:

1. **Condividere** i valori, l'informatica e le proposte degli amministratori;
2. **Dissentire** dalla rappresentazione fornita dagli amministratori, esprimendo quindi **rilevi circostanziati** e concludendo per la propria contrarietà all'approvazione delle proposte indicate dagli stessi amministratori;
3. **Dichiarare la propria impossibilità ad esprimersi** riguardo alla rappresentazione dei valori od alle proposte degli amministratori, in ragione di **dubbi rilevanti e/o di significative incertezze** in merito alla soluzione della crisi ed alla conservazione dell'integrità patrimoniale in condizioni di continuità aziendale.

IVA

Cooperative sociali: l'aliquota Iva resta al 4%

di Luca Caramaschi

La legge di Stabilità 2014 ([legge n.147 del 27 dicembre 2013](#)) all'articolo 1 comma 172, riscrive il contenuto dei **commi 488 e 489** della precedente legge di **Stabilità 2013**, sancendo da un lato l'**abrogazione** dell'aumento dell'IVA dal 4 al 10% sulle prestazioni **socio sanitarie ed educative** rese dalle **cooperative sociali** e dall'altro prevedendo l'**applicazione** del punto 41-bis Tabella A – Parte II, allegata al D.P.R. n.633/1972 ma solo in relazione alle **prestazioni rese** da cooperative sociali e loro consorzi. Per effetto di tale **revirement**, inoltre, tali soggetti **mantengono** la facoltà di **opzione** tra il regime IVA esente e l'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta al 4%. Per meglio comprendere la **portata** della nuova disposizione che, come annunciato dalla norma presenta **carattere transitorio** in vista della imminente **riforma comunitaria** dei regimi speciali previsti ai fini Iva, vediamo di **ripercorrere** brevemente i tratti essenziali dell'agevolazione e poi quanto accaduto con la Legge di Stabilità 2013.

L'originaria previsione di esenzione

Le **cooperative sociali** hanno lo scopo di **perseguire** l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'**integrazione sociale** dei cittadini attraverso la gestione dei **servizi socio sanitari ed educativi**. Il ben noto d.lgs. n.460/97 dispone che sono in ogni caso considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**) le cooperative sociali. Per motivi di **utilità sociale**, quindi, il legislatore ha **previsto** che alcune prestazioni di servizi (socio-sanitari, educative dell'infanzia, didattiche, ecc.) effettuate da Onlus fossero **esenti** da Iva, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.633/72. Inoltre il **numero 41-bis**, parte seconda della tabella A allegata al D.P.R. n.633/72, dispone l'assoggettamento ad **aliquota Iva del 4%** per le prestazioni socio sanitarie, educative, rese **in favore** di categorie di persone maggiormente tutelate (anziani, tossicodipendenti, handicappati, minori), rese da cooperative sia **direttamente** che in esecuzione di **contratti di appalto**. Pertanto, le cooperative sociali, per le **disposizioni** sopra richiamate, si sono trovate nella **condizione** di dover effettuare una scelta con riferimento alla fatturazione delle prestazioni socio sanitarie da esse **rese**. Con la maxi **C.M. n.168/E/98** (esplicativa dei contenuti del citato d.lgs. 460/97) l'amministrazione finanziaria, nel commentare le **agevolazioni fiscali** previste per le Onlus, ha precisato che le cooperative sociali (**Onlus di diritto**), nel fatturare le suddette prestazioni possono scegliere tra il **regime** di imponibilità all'aliquota del 4% (Iva prevista per le cooperative), ed il regime di esenzione Iva (previsto per le Onlus). L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, che la **scelta** tra la fatturazione in esenzione o con aliquota Iva al 4%, deve essere mantenuta per **tutte** le operazioni che il soggetto svolge **nell'anno solare**, per esigenze di cautela fiscale. Quindi le

cooperative sociali hanno potuto (e tuttora possono) **scegliere** liberamente tra l'imponibilità e l'esenzione per le prestazioni sopra richiamate, ma una volta effettuata la scelta, devono **mantenerla** per tutto l'anno solare. Va comunque osservato che l'**irrevocabilità** della scelta invocato dall'**amministrazione finanziaria** non è stata in dottrina esente da **critiche** posto che tale assunto non trova esplicita **indicazione** della norma di legge. Che la disciplina delle prestazioni rese dalle cooperative sociali (in bilico tra esenzione e Iva 4%) sia stata **altalenante** e irta di **difficoltà** lo dimostrano le continue **modifiche** intervenute in particolare dal 2005 al 2007 (si vedano in proposito le **R.M. n.89/E/06, C.M. 41/E/05 (par.7), R.M. n.60/E/04, R.M. n.39/E/04; C.M. n. 43/E/04**).

Le modifiche (sopprese) della Legge di Stabilità 2013

Ai **commi 488-489** dell'art.1 della legge n.228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) era **previsto** quanto segue:

- **abrogazione** n. 41-bis) della Tabella A, Parte II allegata al DPR 633/72, che prevedeva l'applicazione dell'IVA al 4% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative, sia eseguite in forza di appalti o convenzioni, sia **eseguite** direttamente ai beneficiari finali;
- **abrogazione** art. 1, comma 331 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che prevedeva – per le sole cooperative sociali – la **possibilità** di optare per il regime di esenzione IVA (in alternativa all'imponibilità al 4%);
- **introduzione** n. 127-*undevicies*) della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/72, che dispone l'applicazione dell'IVA al 10% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali **rese** in esecuzione di contratti e convenzioni stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

In merito alla **decorrenza** delle modifiche, l'art. 1, comma 490, della legge n.228/2012 precisava che sia il **"passaggio"** delle operazioni imponibili dall'aliquota del 4% a quella del 10%, sia l'**abrogazione** della norma della Legge n.296/2006, che **consentiva** alle cooperative sociali di optare per l'esenzione IVA, **in luogo** dell'imponibilità, fosse applicabile *"alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013"*. Con la **R.M. n.93 del 13 dicembre 2013** l'Agenzia delle Entrate si era **occupata** del trattamento IVA applicabile alle prestazioni di carattere socio-sanitario e assistenziale rese dalle cooperative, a seguito delle modifiche **introdotte** con la L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) per chiarire – integrando quanto già affermato con la **C.M. n.12 del 3 maggio 2013** – che quando le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali erano *"rese da cooperative sociali mediante contratti di appalto e convenzioni stipulati entro il 31 dicembre 2013, alle stesse resta alternativamente applicabile l'aliquota agevolata del 4% [...], ovvero il regime di esenzione"*. Infine, la R.M. n.93/2013 ha ritenuto **irrilevante**, ai fini dell'applicazione del regime agevolato previsto per le cooperative sociali, che l'attività sia svolta in **"regime di accreditamento"** con il Sistema Sanitario Regionale e Nazionale.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Comunicazione dei beni ai soci: ultimi chiarimenti

di Federica Furlani

Nel **Videoforum** di Italia Oggi, e con una serie di , l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di ultime **precisazioni**, rispondendo a specifici quesiti, in merito alla **Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti**, il cui termine di presentazione, relativamente al periodo 2012, scade il prossimo 31 gennaio 2014 (o meglio scade il termine del periodo di "tolleranza" concesso dall'Agenzia stessa).

Il chiarimento sicuramente più rilevante attiene i **profili sanzionatori** in caso di mancato o inesatto adempimento della comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, atteso che il **D.L. n.138/2011** nulla ha previsto al riguardo. La domanda in particolare chiedeva la conferma dell'inapplicabilità delle sanzioni.

Con una indicazione opinabile, l'Agenzia ha invece affermato che, trattandosi di **comunicazioni all'Anagrafe tributaria**, si deve ritenere applicabile la sanzione di cui all'**art.13, comma 2, del DPR n.605/1973**, il quale così recita: *"Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7, dal terzo comma dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila (206,58€) a lire dieci milioni (5.164,57€); la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte".*

Un'altra precisazione attiene l'esclusione dalla comunicazione dei beni concessi in godimento agli amministratori, come disposto dal **punto 3.1 del provvedimento n.94902 del 2 agosto 2013**, a prescindere, ed è questo il chiarimento, dal fatto che questi siano tassati o meno come **fringe benefit** per l'amministratore stesso ai sensi degli art. 51 e 54 del Tuir: si differenzia quindi la posizione degli amministratori rispetto a quella dei soci, dipendenti o autonomi, per i quali è prevista l'esclusione dall'obbligo della comunicazione solo con riferimento ai beni per i quali vi è la tassazione del *fringe benefit*.

Nell'ambito della stessa risposta inoltre è stato affrontato il tema **dei beni concessi in godimento ai soci nel caso di applicazione di norme che limitano la deducibilità dei costi in capo al concedente** e che costituiscono reddito in capo al soggetto utilizzatore.

L'Agenzia ha richiamato la risposta data il 16 gennaio chiarendo che **l'obbligo di comunicazione non sussiste**, coerentemente con quanto previsto dalla **circolare n.36/2012**, qualora non emergano differenze tra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito

della società imputabile al socio, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi, e il valore normale.

L'Agenzia ha inoltre confermato che:

- in tema di **capitalizzazioni**, la comunicazione attiene gli **aumenti di capitale** e le operazioni che determinano un **apporto reale di capitale**, escludendo le ipotesi di mere sottoscrizioni di capitale senza relativo versamento e del passaggio di riserve a capitale, precisando che nella casella 1 del rigo BG03 del modello di comunicazione deve essere indicata la **data dell'effettivo versamento**, a prescindere da quella di sottoscrizione;
- l'importo derivante da **rinuncia ai finanziamenti** non deve essere indicato, sempreché non comporti un esborso di denaro ad altro titolo, ad esempio a titolo di apporto.

Riprendendo inoltre quanto indicato nel **punto 2.1 del provvedimento n. 94902 del 2 agosto 2013**, che prevede che debbano essere comunicati all'Anagrafe tributaria “*i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro*”, l'Agenzia ribadisce l'**esclusione dall'obbligo** in oggetto dei versamenti eseguiti:

- da soggetti collettivi (società o enti) soci;
- dai familiari dei soci;
- dal titolare dell'impresa familiare.

Da ultimo nella risposta FAQ al quesito n. 1 l'Agenzia ha precisato che i contribuenti che adottano il regime di **contabilità semplificata**, quello di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n.98/11 (regime dei **nuovi minimi**), quello agevolato ex art. 27, commi 3 e seguenti, D.L. n.98/2011 (regime degli **ex minimi**) ed il regime delle **nuove iniziative produttive** (art.13 L. 388/2000) sono **esonerati** dall'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, **a meno che non posseggano un conto corrente specifico dedicato all'attività**. In tal caso l'obbligo sussiste al pari delle imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.

ENTI NON COMMERCIALI

L'Agenzia sorprende sullo spesometro dei soggetti 398

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

A meno di **dieci giorni dalla scadenza** prevista per la trasmissione dello **spesometro**, l'Agenzia delle Entrate ha diramato **nuove faq** che interessano gli enti non commerciali, in generale, e, nello specifico, **le associazioni che applicano il regime della L. 398/1991**.

Con queste nuove indicazioni, l'Agenzia fa presente che i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime forfettario previsto dalla disciplina in esame, *“anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l'obbligo di comunicazione è correlato alla cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all'emissione della fattura”*.

Con questo le Entrate danno la propria versione della disposizione contenuta nell'art. 21 del D.L. n. 78/2010, con il quale è stato introdotto l'obbligo di **comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA**, poi concretizzato nel **modello** approvato con il provvedimento del 2 agosto 2013 e successivamente aggiornato dall'Agenzia, attraverso una ri-edizione della comunicazione sul proprio sito internet, lo scorso 10 ottobre 2013. La **scadenza** per la trasmissione del modello relativamente all'anno 2012 era prevista, per i contribuenti trimestrali, per il 21 novembre 2013. L'Agenzia delle Entrate ha però successivamente fatto presente che la comunicazione delle operazioni Iva relative all'anno 2012 poteva essere validamente effettuata tramite i servizi telematici fino al **31 gennaio 2014**. Entro lo stesso termine si possono inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. Alla luce dei nuovi chiarimenti forniti ora chi ha già trasmesso la comunicazione può quindi valutare se sia o meno il caso di procedere ad un nuovo invio.

In particolare, per verificare l'obbligo di comunicazione, come visto, l'Agenzia punta l'attenzione sulle operazioni – attive e passive – rese e ricevute, **a prescindere da una loro eventuale registrazione** (qualificata come un “adempimento successivo”). Ciò è sicuramente vero, però nel regime sostitutivo di quello ordinario previsto dalla L. n. 398/1991 ogni valutazione in merito all'imposta dovuta si basa esclusivamente sulle fatture emesse e **prescinde del tutto dalle fatture ricevute**, che diventano del tutto **irrilevanti** e che i soggetti che hanno optato per tale regime semplificato si limitano a numerare e conservare. Chiedere di effettuare la comunicazione anche per le operazioni passive significa, quindi, di fatto, **“sconfessare” la logica sottostante al regime sostitutivo**. Infatti la pretesa dell'Agenzia

porterebbe a dover comunque attivare l'impianto della **contabilità separata**.

Oltre a ciò, si ricorda che l'obbligo riguarda, in ogni caso, solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute nell'ambito dell'attività commerciale, fermo restando che **non è soggetta ad alcuna comunicazione l'attività istituzionale posta in essere dall'ente** (in questo caso, gli acquisti sono equivalenti a quelli dei soggetti che non hanno la partita IVA).

Questa circostanza è confermata anche dall'Agenzia delle Entrate che, nella seconda delle risposte pubblicate, osserva che “nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, **l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali**”.

Considerato il tipo di attività posta in essere dalla maggior parte delle associazioni che applicano il regime della L. n. 398/1991 è quindi presumibile che l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA venga assolto attraverso la comunicazione delle sole operazioni effettuate. Chi sceglie il regime forfettario lo fa infatti per la maggiore convenienza rispetto al regime ordinario, visto che **le operazioni passive inerenti l'attività commerciale sono spesso insignificanti se non nulle**. Al massimo, si potrà trattare di **costi promiscui**, afferenti cioè sa l'attività commerciale che quella istituzionale. In questa circostanza, nella risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate si consiglia di **comunicare l'intero importo della fattura**, con l'avvertenza, però, che “le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione”.

ACCERTAMENTO

La valenza dei costi extracontabili in caso di accertamento

di Francesco Alex Astone

In caso di accertamenti induttivo-analitici o induttivo-puri, l'articolo 53 della Costituzione impone all'Agenzia delle Entrate **l'obbligo di prendere in considerazione eventuali costi extracontabili** che hanno contribuito a raggiungere il maggior reddito accertato.

Tale previsione è riproposta dall'articolo **109, comma 4, del TUIR** il quale asserisce che “*(...) le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi*“.

La [sentenza n. 3995/2009 della Corte di Cassazione](#) è andata oltre al disposto del TUIR precedentemente citato. La Suprema Corte, cosciente della difficoltà – se non dell'impossibilità – di fornire la dimostrazione dell'esistenza di costi extracontabili, sostiene che: “*... anche in caso di accertamento induttivo l'ufficio nell'accettare il reddito effettivo, qualora per determinati proventi non sia possibile addivenire ai costi, questi possono essere determinati induttivamente.*”.

La scelta del metodo da applicare nella quantificazione dei costi non può essere operata in modo arbitrario. Sul punto si è espressa la [sentenza n. 1166/2012 della Corte di Cassazione](#). I Supremi Giudici affermano la valenza insuperabile dell'articolo 109 del TUIR in caso di accertamenti analitico-induttivi mentre, **nell'ambito degli accertamenti analitico-puri, il costo dovrà essere calcolato in modo induttivo (forfettario)** dall'Agenzia delle Entrate stessa, prescindendo quindi dagli elementi certi e precisi richiesti dall'articolo 109 del TUIR.

Queste previsioni costituiscono **il presupposto di base su cui improntare la difesa del contribuente** dalle pretese dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui una società riceva un avviso di accertamento, emesso induttivamente, nel quale i costi non siano presi in considerazione dall'Agenzia delle Entrate, la società potrà *in primis*, attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione e, successivamente, attraverso un ricorso in Commissione Provinciale, farsi riconoscere i maggiori costi sostenuti. Ovviamente, in ambito di accertamento induttivo-analitico, la società dovrà provare che i costi presentino i requisiti della certezza e precisione mentre, nel caso di accertamento induttivo, si reputa necessaria se possibile una ricostruzione basata su fatture o documentazione contabile certa, facendo comunque riferimento all'incidenza dei costi indicata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Nota metodologica e tecnica dello Studio di settore.

Sudette prove sono da fornire anche se si è sottoposti a un accertamento induttivo-puro in quanto, come sancito dalla [Corte di Cassazione con sentenza n. 18016/2005](#): “... ***non è detto che sempre ed in ogni caso a ricavi occulti corrispondano costi occulti; si da il caso (e quindi è possibile sostenere con pari fondamento la corrispondente presunzione) che a ricavi occulti siano accompagnati costi dichiarati in misura maggiore del reale.***”.

Si segnala infine la sentenza della [Suprema Corte n. 1122/2013](#) nella quale viene fissata **una linea di confine esistente tra l'accertamento induttivo puro e induttivo-analitico**. La sentenza riconosce all'Agenzia delle Entrate la facoltà di applicare l'accertamento induttivo-analitico anche nel caso in cui ci fossero i presupposti tali da consentire il ricorso all'accertamento induttivo-puro. È inoltre previsto che, anche nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate utilizzi documentazione extra-contabile ai fini dell'accertamento, lo stesso potrà essere considerato come accertamento induttivo-analitico, sempre che le scritture contabili societarie non siano disattese (Cassazione n. 1166/2012).

VIAGGI E TEMPO LIBERO

I lupi dell'Irpinia

di Chicco Rossi

Purtroppo, non per merito suo, l'**Irpinia** nella mente dei più vuol dire **terremoto** del 1980, ma soprattutto gli sprechi economici che ne sono derivati e che tutt'ora paghiamo.

Infatti, le tristemente note **accise** sulla **benzina**, introdotte nel lontano **1935** dal duce Benito Mussolini per finanziare la guerra di conquista dell'**Abissinia** e il ritorno dell'Impero romano, come non potevano contemplare anche l'Irpinia. Il problema nella realtà non sta nella richiesta di aiuto e di corretta sussidiarietà da parte della popolazione alla ricostruzione delle terre che sono state martoriata da eventi a loro terzi e incontrollabili, bensì il mantenimento degli stessi.

Dell'Abissinia meglio non parlare, le **ferite** sono ancora aperte come il buon **Pansa** insegna, ma quel che in Irpinia risulta inconcepibile è che a oggi vi siano ancora persone costrette a vivere in prefabbricati, a differenza di quanto successe precedentemente in **Friuli** per il terremoto del '76 dove la ricostruzione ha raggiunto eccellenze (vedasi **Gemoni**).

Come mi disse un giorno un candidato alle **elezioni comunali**: una buca non è né di destra né di sinistra. È solo da tappare. Nella loro semplicità sagge parole.

Ma l'Irpinia e la sua popolazione non è spreco ma bellezza, giovialità e ospitalità, ne sa qualcosa Chicco Rossi che in un lontano week end di qualche anno fa prese l'autostrada direzione **Atripalda**, feudo di due colossi dell'enologia italiana: **Mastroberardino** e **I Feudi di San Gregorio**.

L'Irpinia, tuttavia, non è solo **Fiano**, **Falanghina** e **Taurasi**, ma anche tartufo, **formaggi** e **salumi**.

Punto di partenza è, come detto Atripalda. Entrando nel paese si trova al cantina di Mastroberardino dove, per non farsi mancare niente, si può acquistare, senza aver paura di sbagliare un buon **Radici, cru** prodotto con uvaggio al 100% Aglianico e prodotto con una lunga permanenza del mosto con le bucce. Viene affinato per circa 30 mesi in **barriques** di rovere francese e botti di rovere di Slavonia e per altri 36 di affinamento in bottiglia.

Di colore **rosso rubino** intenso, presenta un bouquet ampio, complesso, intenso con sentori di tabacco, ciliegia, frutti di bosco e note balsamiche. Al gusto avvolgente ed elegante in bocca, con aromi di prugna, ciliegia amara, confettura di fragole, pepe nero e liquirizia.

Riprendiamo l'automobile e iniziamo a inerpicarci per una strada in mezzo a **castagni** e a colline brulle che ci fanno capire perché il mitico Avellino del presidentissimo **Antonio Sibilia** (portate pazienza ma Chicco è cresciuto con i **Rozzi**, gli **Anconetani** e non si è ancora abituato agli indonesiani e ai figli di papà) era soprannominato I lupi di Irpinia,

Arriviamo davanti all'avvenieristica cantina dei Feudi di San Gregorio, dinamica azienda, guidata da un giovanissimo a.d. che di nome fa Antonio **Capaldo**.

Appena entrati si passa attraverso il giardino degli odori, una quantità infinita di erbe aromatiche nelle loro varianti (dedicheremo un appuntamento alla descrizione delle innumerevoli varianti) e puntiamo diritto verso la **Marenna** (merenda in dialetto) ristorante stellato guidato da Paolo Barrale, allievo di quell'**Heinz Beck** del La Pergola del Cavalieri Hilton.

C'è l'imbarazzo della scelta nei menù creativi di questo siciliano trapiantato in Irpinia e in più, è l'occasione per degustare i vini dell'azienda, perché non bisogna scordarselo Feudi vuol dire vino di qualità e con un ottimo rapporto qualità-prezzo (consigliamo un sorprendente **Dubl** nato dalla sinergia con il grande Anselme **Selosse**. Uno spumante metodo classico, ottenuto da uve di **greco**, da colore giallo dorato con fine **perlage**. All'olfatto si sentono note di fiori secchi. Al palato pieno e al gusto si notano sensazioni di miele di castagno fra amaro e fresco.

Ma la sorpresa è la cantina, si scende per delle scale e si entra in un mondo sotterraneo incantato, accolti da **musica classica** di sottofondo.

Chi avrà il piacere di andare a trovare Chicco Rossi nel suo buen retiro capirà determinati perché della sua cantina.

Dopo aver giustamente contribuito alla spesa del nostro povero Pil nazionale, ripartiamo destinazione **Sant'Angelo dei Lombardi** per andare a trovare Giuseppe **Moscillo** e il suo **pecorino "sulfureo"** (ricordate uno dei vizi confessati la scorsa puntata?).

L'area di produzione è caratterizzata dal fenomeno chiamato mefite appartenente alla categoria del vulcanesimo minore, con emissioni di anidride carbonica ed acido solforico. I gas, trasportati dai venti, si depositano sull'erba, vengono respirati dagli animali. Il formaggio si ottiene dal latte delle pecore Laticauda, antiche parenti della pecora Nord-Africana.

Proseguiamo destinazione **Gesualdo** dove andremo a visitare il castello, senza dimenticare l'aspetto gastronomico fermandoci nel tempio delle norcinerie: la macelleria **Carrabs** dove ci dovremo divincolare e soprattutto trattenere dal comprare il negozio. Infatti, come resistere a sopressata, guanciale, capicollo, pancetta arrotolata e quant'altro?

Gli antichi romani dicevano **"Mens sana in corpore sano"** e allora perché non pernottare al Resort Radici per essere pronti la mattina dopo per 18 buche nel'unico campo da **golf** d'Irpinia?

Il problema è che il ristorante **Morabianca** del golf è di proprietà della famiglia Mastroberardino e quindi il conto calorie accumulate e bruciate non tornerà mai.

Ma la vita in fin dei conti è breve...